



UNIVERSITÀ
DEL SALENTO



CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE

(UCS del 28/08/2024)

TRA

L'Università del Salento, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", P.I: 00646640755, C.F. 80008870752, con sede legale in P.zza Tancredi n. 7, 73100 – Lecce, rappresentata dal Rettore Pro-Tempore Prof. Fabio Pollice - autorizzato alla sottoscrizione del presente atto ai sensi del art.5 c.3 del vigente *Regolamento di organizzazione e gestione dei tirocini formativi e di orientamento emanato con D.R. n.192/2022* - o sua Delegata al Placement, Prof.ssa Claudia Sunna, giusto delega conferita con D.R. n. 325 del 16.04.2024

E

Parchi Archeologici di Paestum e Velia con sede sociale in CAPACCIO (SA) cap 84047 alla via Via Magna Grecia, 919, d'ora in poi chiamato 'soggetto ospitante', Partita IVA 93028470651 Legale rappresentante TIZIANA D'ANGELO nato a MILANO (MI) in data 03/09/1983 e residente in SALERNO (SA) alla via VIA UGO PIRRO 84133 n N.2

PREMESSO

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi le Università richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini curriculari in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n.1859.

Si conviene quanto segue:

ART. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture alcuni soggetti in tirocinio curriculare su proposta dell'Università del Salento e ad assolvere agli adempimenti previsti dall'art. 5 del D.M. 25/03/1998 n.142.

ART. 2

1. Il tirocinio curriculare ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

ART. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio curriculare il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

ART. 4

1. Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché, per la Responsabilità Civile, presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidenti durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta) ed al soggetto promotore.

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle Rappresentanze Sindacali Aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

ART. 5

La presente convenzione ha validità di due anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata su espressa volontà delle parti. Ciascuna delle parti può recedere dalla Convenzione nel caso in cui si realizzino gravi e ripetute irregolarità nello svolgimento del tirocinio, debitamente documentate.

ART.6

Il soggetto ospitante è nominato responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). L'atto di nomina allegato è parte integrante della presente convenzione.

Li,.....

L'Azienda
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(.....)

Li,.....

"L'Università del Salento"
"La Delegata del Rettore al Placement"
(Prof.ssa Claudia Sunna)
